

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1936

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIOCCHETTI, AMBROSI, CERRETO, CIABURRO, IAIA, LAMPIS, LANCCELLOTTA, MARCHETTO ALIPRANDI, MATTIA, PALOMBI, VINCI, VOLPI**

Ordinamento della professione di sociologo e istituzione dell'albo professionale

*Presentata il 26 giugno 2024*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Istituire un albo professionale dei sociologi e dettare la disciplina della professione è una risposta a un'esigenza forte espressa da parte di una figura professionale che in Italia è stata protagonista nei diversi settori produttivi.

Quella del sociologo è una professione che dal secondo dopoguerra ad oggi ha offerto la possibilità di analizzare, studiare, programmare, valutare e predisporre interventi nelle diverse sfide che il Paese ha dovuto affrontare. Una figura che ha contribuito all'adozione di decisioni politiche, programmi e attività di istituzioni pubbliche e imprese private in un clima sociale, politico ed economico in continuo mutamento.

Negli ultimi decenni, si sono susseguiti momenti di crisi e di sviluppo che hanno

posto il Paese dinanzi a sfide significative le quali hanno dettato profonde trasformazioni: dai processi migratori alle differenze territoriali; dal mutamento del mercato del lavoro alle minacce sull'assetto sociale derivanti dalle crisi economiche; dall'emergere di nuovi bisogni di salute alla gestione di pandemie e sindemie; dall'introduzione delle nuove tecnologie nella vita quotidiana ai mutamenti dei rapporti sociali; dalle nuove forme di comunicazione all'organizzazione di « nuovi » modelli di *welfare*; dall'urbanizzazione alla sostenibilità ambientale. In ognuno di questi (e tanti altri) temi e fenomeni, il sociologo ha focalizzato l'attenzione e fornito attenti studi e analisi puntuali che hanno consentito una valutazione dei bisogni, individuato obiettivi, po-

sto interrogativi e proposto soluzioni operative.

Data l'importanza scientifica e della professione, in diverse occasioni è stata sollecitata la presentazione di proposte di legge volte al riconoscimento giuridico del sociologo come figura professionale.

La prima occasione risale al 1992, con una proposta di legge di cui non si è concluso l'esame a causa della conclusione anticipata della XI legislatura, la più breve della storia repubblicana. Diversamente, nel corso della XIII legislatura si è svolta la più intensa attività volta all'istituzione dell'ordine dei sociologi, che nel periodo dal 1996 al 1998 ha registrato un interesse significativo da parte delle principali forze politiche di allora, sia di maggioranza sia di opposizione. Un interessamento trasversale che ha superato ogni differenza di orientamento politico, ideologie e visioni politiche per andare incontro alla necessità di dettare la disciplina di una professione per offrire risposte a una forte domanda da parte della stessa società. Ma anche in quel caso, l'intensa attività parlamentare si è interrotta con la conclusione della legislatura.

Successivamente, con la legge 14 gennaio 2013, n. 4, il legislatore, dando seguito alle disposizioni europee in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ha consentito il riconoscimento della professione tra quelle non organizzate e pertanto non dotate di ordine professionale. In tal caso, le associazioni di sociologia esistenti hanno potuto attivare un percorso di certificazione, sia pure su base volontaria, di riconoscimento del sociologo. Ma tale riconoscimento non ha portato ai risultati desiderati.

Infatti, l'assenza di un ordine professionale e di un albo regolamentato ha portato a una graduale espropriazione del ruolo del sociologo nei diversi settori economico-produttivi.

Ne è un esempio il sistema sociosanitario. Se con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali vi è stato un riconoscimento della funzione sociosanitaria del sociologo e l'integrazione del suo specifico ruolo nello stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale (affrancando il preesistente inquadramento nel ruolo tecnico), con il successivo regolamento, di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, recante la definizione di modelli e *standard* per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale, il ruolo del sociologo non è neppure citato. L'assenza del sociologo nel distretto territoriale e nelle Case della Comunità è un vero e proprio paradosso, visto che *l'équipe* di lavoro prevista comprende altre figure professionali quali: gli psicologi, gli ostetrici, i professionisti dell'area della prevenzione, della riabilitazione e tecnica e gli assistenti sociali.

L'assenza del sociologo si rileva anche nei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), uno strumento indispensabile per l'istituzione dei prossimi Piani sociali regionali.

In conclusione, il nostro Paese non può permettersi di ridimensionare una figura professionale che ha dimostrato il rilievo culturale, scientifico e di sostegno alla politica italiana. Si ritiene pertanto urgente procedere con l'istituzione dell'ordine dei sociologi e del relativo albo professionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

*(Titolo e professione di sociologo)*

1. Il sociologo svolge un'attività fondata sullo studio, l'osservazione, la rilevazione e l'analisi dei fenomeni, dei processi, delle strutture e dei sistemi sociali, mediante l'uso di metodologie e di tecniche specifiche. Il sociologo esercita la professione attraverso la ricerca, l'analisi sociologica nel rispetto di metodi, strumenti e tecniche riconosciute dalla comunità scientifica nonché la formazione professionale e accademica.

2. Il sociologo interpreta il manifestarsi dei fenomeni, dei processi, delle strutture e dei sistemi tenendo presente la persistenza dei fatti e il mutamento nonché costruendo e utilizzando specifici indicatori e modelli descrittivi, esplicativi e di simulazione.

3. Il sociologo opera nei diversi settori economici produttivi presenti nel sistema delle professioni e qualifiche. In ognuno degli ambiti corrisponde un'analisi, uno studio e una spendibilità delle competenze, conoscenze e abilità sociologiche.

4. Il titolo e l'esercizio della professione di sociologo spettano a coloro che sono iscritti nell'albo professionale, istituito ai sensi dell'articolo 3 ovvero ai cittadini regolarmente abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato straniero con il quale sussistono condizioni di reciprocità, secondo le relative norme.

5. A norma dell'articolo 5, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il sociologo è compreso nell'area delle professioni socio-sanitarie.

##### Art. 2.

*(Definizione della figura professionale di sociologo)*

1. Il sociologo è il professionista che individua i problemi teorico-pratici e, di

conseguenza, formula interrogativi di ricerca o di intervento; elabora e realizza disegni di ricerca per rispondere alle domande di conoscenza e ai problemi individuati e, in raccordo con altre figure professionali, monitora e valuta i processi e gli esiti delle ricerche e degli interventi, anche al fine di fornire indicazioni a coloro che devono prendere decisioni.

2. Il sociologo pianifica, programma e realizza programmi formativi di tipo professionale destinati alle imprese, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori o in ambito universitario e post-universitario.

3. La presente legge individua i seguenti profili professionali:

*a)* sociologo: figura professionale che svolge, con un certo grado di autonomia e responsabilità, attività di ricerca, di progettazione e di intervento sociale, spesso in collaborazione con altre figure professionali, sulla base delle esigenze e aspettative del committente;

*b)* sociologo specialista: figura professionale che svolge, in autonomia e con responsabilità, attività di ricerca, di progettazione e di intervento sociale, anche in collaborazione con altre figure professionali, sulla base delle esigenze e aspettative del committente.

### Art. 3.

*(Requisiti e titoli di studio per l'esercizio della professione di sociologo e di sociologo specialista)*

1. Il sociologo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a)*, deve avere una formazione teorica concernente le principali teorie sociologiche, comunicative e relazionali, le tecniche e i metodi di ricerca sociale, le tecniche di elaborazione quali-quantitative dei dati, le teorie e le tecniche di progettazione sociale, le tecniche e le metodologie di intervento sociale, e una formazione empirica che gli consenta di partecipare con competenza ad attività di ricerca e intervento sociale nonché la seguente formazione specifica di lavoro:

*a)* almeno due anni di esperienza professionale per i laureati di primo livello;

b) almeno un anno di esperienza per i laureati di secondo livello e per quelli che hanno conseguito titoli di laurea del vecchio ordinamento;

c) almeno sette anni di esperienza professionale per coloro che hanno seguito altri percorsi formativi, formali e non formali, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), che abbiano consentito il conseguimento delle conoscenze, abilità e competenze per il sociologo.

2. Il *curriculum* formativo del sociologo deve contenere le principali specializzazioni sociologiche o della ricerca sociale e può comprendere l'apporto di altre discipline affini alla sociologia.

3. Il sociologo deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

a) laurea triennale in sociologia L-40 o in scienze sociologiche L-36 (classe delle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509);

b) laurea quadriennale in sociologia, vecchio ordinamento;

c) laurea quadriennale in scienze politiche ad indirizzo politico-sociale del vecchio ordinamento.

4. Il sociologo specialista di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), deve avere una formazione teorica concernente le principali teorie sociologiche, comunicative e relazionali, i metodi e le tecniche della ricerca sociale, le tecniche di elaborazione quali-quantitative dei dati, le teorie e le tecniche di progettazione sociale, le tecniche e le metodologie di intervento sociale e una formazione empirica che consenta l'utilizzo delle suddette conoscenze nei diversi ambiti di ricerca e intervento sociale nonché la seguente formazione specifica di lavoro:

a) almeno due anni di esperienza per i laureati di secondo livello e per quelli che hanno conseguito titoli di laurea del vecchio ordinamento;

b) almeno sette anni di esperienza nel settore specialistico, in applicazione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, per coloro che hanno seguito altri percorsi formativi, formali e non formali, diversi da quelli di cui alla lettera a), che abbiano consentito il conseguimento delle conoscenze, abilità e competenze per il sociologo specialista.

5. Il *curriculum* formativo del sociologo specialista deve contenere le principali specializzazioni sociologiche o della ricerca sociale e può comprendere l'apporto di altre discipline affini alla sociologia.

6. Il sociologo specialista deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

- a) dottorato di ricerca in sociologia;
- b) laurea magistrale in sociologia e ricerca sociale LM-88;
- c) laurea specialistica in sociologia 89/S;
- d) laurea quadriennale in sociologia del vecchio ordinamento;
- e) laurea quadriennale in scienze politiche ad indirizzo politico-sociale del vecchio ordinamento;
- f) laurea triennale in sociologia L-40 seguita da *master* di primo livello nell'area delle discipline sociologiche ed esperienza professionale almeno triennale che abbia consentito l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze previste per il sociologo specialista;
- g) laurea triennale in sociologia L-40 e attività professionale almeno quinquennale che abbia consentito l'acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previste per il sociologo specialista.

#### Art. 4.

(*Conoscenze, abilità e competenze del sociologo e del sociologo specialista*)

1. Il sociologo ha le seguenti conoscenze:

- a) principali teorie sociologiche;

*b)* metodi e le tecniche di ricerca sociale;

*c)* tecniche e le metodologie di intervento sociale;

*d)* teorie comunicative e relazionali;

*e)* tecniche di elaborazione quantitative dei dati;

*f)* teorie e tecniche di organizzazione e gestione delle risorse umane;

*g)* gestione delle risorse economiche;

*h)* attività professionali coinvolte nella progettazione e nella realizzazione dell'intervento sociale;

*i)* teorie e tecniche di progettazione sociale;

*l)* normativa di riferimento.

2. Il sociologo ha le seguenti competenze e abilità, da esercitare con autonomia e responsabilità:

*a)* individuare le esigenze dell'interlocutore;

*b)* tradurre in termini sociologici le esigenze e gli obiettivi dell'interlocutore, tenendo presente lo specifico contesto di riferimento;

*c)* individuare e interpretare le fonti teoriche e pratiche, statistiche e normative di riferimento;

*d)* individuare, strutturare e applicare gli strumenti metodologici pertinenti della sociologia in funzione del contesto sociale di riferimento identificato, combinando strumenti e tecniche della metodologia qualitativa;

*e)* contribuire allo sviluppo di ipotesi di ricerca;

*f)* elaborare dati e informazioni in maniera pertinente rispetto all'oggetto di ricerca;

*g)* fornire una prima interpretazione dei dati da restituire al cliente in forma sia orale che scritta;

*h)* collaborare alla progettazione di interventi sociali, anche a partire dagli esiti di ricerca;

*i)* quantificare le risorse materiali, economiche, umane e temporali da utilizzare nel progetto d'intervento;

*l)* lavorare in *équipe* confrontandosi con altri professionisti in maniera costruttiva e propositiva riguardo a ipotesi, procedure, risultati, condividendo con il gruppo di lavoro i linguaggi, le metodologie e gli strumenti di lavoro.

3. Il sociologo specialista ha le seguenti conoscenze di livello avanzato:

*a)* principali teorie sociologiche;

*b)* metodi e tecniche di ricerca sociale;

*c)* tecniche e metodologie di intervento sociale;

*d)* teorie comunicative e relazionali;

*e)* tecniche qualitative e quantitative di analisi e di elaborazione dati;

*f)* teorie e tecniche di organizzazione e gestione delle risorse umane;

*g)* gestione delle risorse economiche;

*h)* eventuali attività professionali coinvolte nella progettazione e nella realizzazione dell'intervento sociale;

*i)* teorie e tecniche di progettazione sociale e territoriale;

*l)* teorie sociologiche delle istituzioni politiche, dei processi di mutamento sociale e della globalizzazione;

*m)* normativa di riferimento;

*n)* teorie e approcci di monitoraggio e di valutazione;

*o)* metodi e tecniche di monitoraggio e di valutazione;

*p)* tecniche di coinvolgimento delle risorse umane e di costruzione dei gruppi di lavoro.



4. Il sociologo specialista ha le seguenti abilità e competenze, da esercitare con autonomia e responsabilità:

*a)* individuare le esigenze dell'interlocutore;

*b)* tradurre in termini sociologici le esigenze e gli obiettivi dell'interlocutore;

*c)* connettere teoria e pratica al fine di predisporre progetti di ricerca sociale;

*d)* individuare e interpretare le fonti teoriche e pratiche, le fonti statistiche e le fonti normative di riferimento;

*e)* individuare, strutturare e applicare, gli strumenti metodologici pertinenti della sociologia in funzione del contesto sociale di riferimento identificato, combinando strumenti e tecniche della metodologia qualitativa e quantitativa;

*f)* costruire ipotesi di analisi e di ricerca, anche al fine di rendere possibile un intervento di prevenzione o contrasto delle varie forme del disagio personale e sociale;

*g)* elaborare, in autonomia, dati e informazioni, in maniera pertinente all'oggetto di ricerca;

*h)* elaborare e analizzare, in autonomia, dati e informazioni in maniera congruente alle esigenze dell'interlocutore;

*i)* restituire, in autonomia, i dati all'interlocutore;

*l)* restituire i risultati della rilevazione all'interlocutore, in funzione delle competenze dello stesso e in maniera completa e precisa;

*m)* collaborare alla progettazione di interventi sociali, anche a partire dagli esiti della ricerca;

*n)* progettare interventi sociali anche a partire dagli esiti della ricerca;

*o)* quantificare le risorse materiali, umane, economiche, temporali da utilizzare nel progetto di intervento;

*p)* costruire modelli di intervento per l'interlocutore;

q) lavorare in *équipe*, confrontandosi e integrandosi con altri professionisti circa le ipotesi, le procedure e i risultati;

r) costruire e gestire le *équipe* di lavoro;

s) confrontarsi e integrarsi con altri professionisti circa le ipotesi, le procedure e i risultati;

t) valutare e monitorare i progetti di ricerca e di intervento.

#### Art. 5.

##### *(Istituzione dell'albo professionale)*

1. Presso ciascun ordine regionale o provinciale dei sociologi, di cui all'articolo 4, è istituito l'albo professionale dei sociologi, di seguito denominato «albo».

2. Gli iscritti a un albo regionale o provinciale hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato e sono soggetti alla disciplina sul segreto professionale.

3. Nell'albo sono istituite le sezioni A e B in cui sono iscritti, rispettivamente, i sociologi e i sociologi specialisti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

#### Art. 6.

##### *(Ordine dei sociologi e Consiglio nazionale)*

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine dei sociologi, strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale. Gli ordini regionali e provinciali costituiscono un unico ordine nazionale.

2. Il Consiglio nazionale dell'ordine dei sociologi è composto da tanti membri quanti sono gli ordini regionali e provinciali.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli organi, la composizione e le attribuzioni dell'ordine dei sociologi e del Consiglio nazionale, i requi-

siti per l'iscrizione all'albo e l'abilitazione all'esercizio professionale nonché i divieti e le sanzioni disciplinari, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 7.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'istituzione dell'albo si provvede attraverso i contributi versati dagli iscritti all'albo medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale si provvede con le entrate derivanti dalle tasse di iscrizione a carico dei partecipanti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



\*19PDL0097310\*